

SERVIO DANIELINO E I *NOMOI* LOCRESI

E' noto che la tesi secondo cui gli abitanti di Locri Epizefiri furono i primi ad adottare leggi scritte, date loro da Zaleuco, risale a Eforo: lo documenta, infatti, esplicitamente Strabone¹). La stessa notizia compare nello Ps.-Scimno²), il quale, benché non menzioni la sua fonte, attingeva senza dubbio dallo storico di Cuma³). A quest'ultimo, del resto, F. Jacoby ascrisse l'asserzione dell'autore dell'*Orbis descriptio*, poiché essa trova puntuale riscontro in ciò che Strabone attribuiva a Eforo.

Vi è poi anche un passo di Servio Danielino⁴), per lo più sfuggito all'attenzione degli studiosi moderni⁵), nel quale viene affermato *primi enim Locri scriptis usi sunt legibus, nam superior aetas contenta fuit moribus*. Risulta evidente che la prima parte della testimonianza appena ricordata (*primi-legibus*) riecheggia piuttosto da vicino quanto si legge a proposito dei Locresi Epizefiri in Strabone (πρώτοι δὲ νόμοις ἔγραπτοῖς χρῆσασθαι πεπιστευμένοι εἰσὶ [sc. οἱ Λοκροὶ οἱ Ἐπιζεφύριοι] . . . τῆς δὲ τῶν Λοκρῶν νομογραφίας μνησθεὶς Ἔφορος, ἣν Ζάλευκος συνέταξεν κτλ.) e nello Ps.-Scimno (τούτους [sc. τοὺς Λοκρούς τοὺς Ἐπιζεφυρίους] δὲ πρώτους φασὶ χρῆσασθαι νόμοις / γραπτοῖσιν, οὓς Ζάλευκος ὑποθέσθαι δοκεῖ). Data la stretta consonanza esistente fra Servio Danielino, Strabone e lo Ps.-Scimno e considerato il fatto che sia Strabone sia lo Ps.-Scimno derivavano da Eforo, se ne deduce che il passo del commentatore dell'*Eneide* risale, direttamente o indirettamente, allo storico di Cuma (l'unica fonte antica pervenuta che ricordi come i Locresi Epizefiri fossero stati i primi ad adottare leggi scritte), di cui il luogo in questione costituisce un ulteriore frammento.

Va osservato inoltre che la seconda parte della testimonianza di Servio Danielino, quella a carattere moralistico (*nam – moribus*), pare confermare ancora una volta la sua provenienza da Eforo, stando al quale Zaleuco, dopo aver fissato leggi scritte improntate ai *nomima* cretesi, spartani e areopagitici o ateniesi, precisò le pene per i vari reati, mentre in precedenza esse venivano comminate dai giudici in modo affatto arbitrario⁶). Di qui probabilmente l'esegeta dell'*Eneide* (o la sua

1) 6,1,8 C 259 sg. = FGrHist 70 F 139.

2) Orb. descr. 314 sg. = FGrHist 70 F 138 b.

3) Eforo non era certamente ignoto allo Ps.-Scimno: cfr. Orb. descr. 472 e 546 = FGrHist 70 F 144 e 145.

4) In Aen. 1,507, I p. 159 Thilo-Hagen.

5) In realtà il luogo in questione è citato, fra i numerosi altri di vari autori antichi, unicamente da Oldfather (s. v. Lokroi, nr. 1, RE XIII 2, 1927, 1323.16), il quale, però, lo attribuisce a Servio e non ne rileva la matrice eforea.

6) *Ap.* Strab. 6,1,8 C 260 = FGrHist 70 F 139. A Sparta, invece, ancora nel quarto secolo a. C. i giudici pronunziavano le sentenze non in base a leggi scritte: Aristotele (Pol. II 1270 b, 28–31), infatti, lamentava che gli efori fossero αὐτογνώμονες. Anche a Creta i giudici potevano emettere sentenze *ex informata conscientia*

fonte), che sintetizzava al massimo il pensiero eforeo (e ciò spiega forse il mancato accenno al legislatore locrese), deve aver derivato l'idea di una qualche priorità delle norme consuetudinarie, tramandate oralmente (*mores*), sulle leggi scritte. Ciò è, però, poco attendibile sul piano storico, sempre che la seconda parte della testimonianza di Servio Danielino si riferisse ancora a Locri e non fosse invece una generica annotazione moralistica. Infatti, la notizia di Eforo circa la derivazione delle leggi di Zaleuco da quelle di Creta, Sparta e Atene, suscita molte perplessità⁷). Inoltre, l'accenno dello storico di Cuma al fatto che in precedenza (πρότερον) le pene per i vari reati non fossero stabilite sembra riferirsi non alla situazione di Locri (e quindi a norme orali anteriori a Zaleuco), bensì a quella più generale, comune a tutta la Grecia e denunciata da Esiodo, che condannò la corruttibilità e l'arbitrio dei giudici, chiamandoli δωροφάγοι⁸). Infine, se è lecito ritenere credibile l'antiorità delle norme consuetudinarie sui *nomoi* scritti per le città della Grecia continentale, nelle quali la stabilità delle leggi e la meno rapida trasformazione delle condizioni economiche e sociali assicuravano, pur nella mancanza di precise norme scritte, una qualche stabilità giuridica, non è altrettanto lecito sostenere che nelle colonie d'Occidente e d'Oriente le leggi scritte furono precedute da norme consuetudinarie orali. Infatti, in ambito coloniale, dove si doveva procedere subito alla ripartizione in lotti del territorio (indispensabile alla fondazione della nuova *polis*) e dove la comunità civica era spesso costituita da differenti *ethne*, occorre innanzi tutto stabilire e fissare *nomoi* per prevenire violenze e pericolosi contrasti interni. E poiché non esistevano leggi comuni a cui richiamarsi, dal momento che – come si è ricordato – sovente le colonie erano formate da popolazioni miste, era necessario che la codificazione avvenisse per scritto⁹). Proprio ciò chiarisce il motivo per il quale non sembra del tutto priva di fondamento la notizia fornita da Eforo, secondo cui i Locresi Epizefiri furono i primi a servirsi di leggi scritte.